

CAPITOLATO D'APPALTO E CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Il presente capitolato contiene la disciplina regolamentare dei rapporti tra la società Aeroporti di Puglia SpA e l'impresa aggiudicataria, avente per oggetto la fornitura annuale di circa 163.500 litri di gasolio e circa 6.000 litri di benzina verde per il rifornimento dei mezzi di rampa presso l'aeroporto di Bari.

Art. 1 Condizioni generali di contratto

L'aggiudicatario dovrà eseguire la prestazione a perfetta regola d'arte. Nell'esecuzione della fornitura è fatto carico all'appaltatore di rispettare, oltre alle prescrizioni del presente capitolato, tutte le disposizioni, per quanto applicabili, contenute nelle Leggi, Regolamenti e Normative Tecniche vigenti (UNI, CEI ecc), che in ogni modo trattino della materia, anche se non esplicitamente menzionate nel testo del presente Capitolato, nonché le buone regole dell'arte.

Le caratteristiche tecniche dei carburanti oggetto del presente capitolato dovranno essere conformi a quelle previste dalle norme vigenti in materia, dalle norme UNI EN all'epoca di ogni rifornimento, nonché delle disposizioni in materia di contenimento delle emissioni inquinanti.

Art. 2 Oggetto, importo e durata dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura annuale complessiva di circa 163.500 litri di gasolio e circa 6.000 litri di benzina verde da consegnare, secondo l'esigenza di Adp SpA, presso i depositi, collocati in area sterile. Il quantitativo annuale può essere aumentato o ridotto nel limite di un quinto, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni.

L'importo complessivo presunto della fornitura ammonta ad €290.000,00, oltre IVA .

La durata del presente appalto è fissata in 12 mesi a decorrere dal suo perfezionamento senza possibilità di rinnovo. Alla data di scadenza del contratto è data comunque facoltà ad Adp SpA di prorogare il contratto nel solo caso in cui detta proroga sia necessaria per l'espletamento della procedura di gara al fine dell'individuazione di un nuovo soggetto contraente.

Art. 3 Ordini e Consegna Gasolio

Il gasolio verrà ordinato, di norma nei giorni feriali dal lunedì al sabato, di tutti i mesi dell'anno, in quantitativi variabili per singola fornitura, secondo le esigenze di Adp SpA. I buoni d'ordine, che verranno inviati via fax, riporteranno il quantitativo da consegnare e la data di consegna che potrà anche essere quella del giorno immediatamente successivo. La consegna dovrà essere effettuata necessariamente nella data indicata nell'ordine tra le ore 7.30 e le ore 12.30.

Alla consegna presso le sedi di Adp, il gasolio fornito dovrà essere accompagnato oltre che dal DAS previsto per legge, da buono d'ordine e dalla fattura.

Il carburante dovrà essere consegnato in "area sterile". Si precisa che saranno a carico della ditta gli oneri per l'eventuale emissione del tesserino aeroportuale, nonché del permesso di guida in ambito aeroportuale.

Il gasolio viaggia a totale rischio del fornitore. Saranno a carico del fornitore tutti gli oneri di trasporto, movimentazione, carico e scarico del gasolio.

Art. 4 Fatturazioni e pagamenti

La fattura relativa alla singola fornitura di gasolio dovrà essere emessa e presentata al termine delle singole operazioni di consegna del gasolio.

La liquidazione delle fatture, previa verifica tecnico/amministrativa positiva, sarà predisposta entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione delle stesse salvo contestazioni che interrompono i termini e previa verifica della regolarità degli adempimenti contributivi e assicurativi risultanti dal DURC ai sensi dell'art 2 del D.L. 25/09/2002 n. 210 convertito in legge n. 266/2002 e successive modifiche.

La fattura dovrà riportare il seguente n. di CIG 431525336D.

Il prezzo della singola fattura sarà determinato applicando lo sconto percentuale offerto dall'aggiudicatario al prezzo medio nazionale del giorno della fornitura e pubblicato sul Bollettino della Camera di Commercio della Provincia di BARI.

Eventuali contestazioni sospenderanno i termine di pagamento relativamente alla fattura oggetto del contendere. In tal caso alla ditta non spetteranno interessi per il ritardato pagamento.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.. In particolare, l'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, legge n. 136/2010 e s.m.i., a far sottoscrivere la medesima pattuizione a tutti i subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione al servizio del presente Contratto, nonché ad includere nei propri contratti con tali soggetti apposita clausola risolutiva espressa dai contenuti identici a quanto previsto al successivo articolo 18 e relativa pattuizione.

L'appaltatore è tenuto a comunicare ai sensi e nei termini di cui all'art 3, co. 7 della legge n. 136/2010 e s.m.i., gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto dedicato.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. dal Contraente.

Art.5 Controllo da parte della committente

La Committente, potrà procedere, senza alcun preavviso, al controllo delle quantità consegnate mediante la rilevazione presso pesa pubblica del peso dell'autocisterna prima e dopo lo scarico. In caso di disparità fra la quantità rilevata e quella prevista nella bolla di consegna, saranno emesse le relative note di debito o di credito. Adp inoltre può procedere al controllo a campione della densità, temperatura, trasparenza e , in generale, della rispondenza de gasolio consegnato ai requisiti richiesti. Il campione di gasolio da controllare sarà versato in apposito contenitore, da sigillarsi immediatamente dopo il prelievo, che verrà datato e sottoscritto dalle parti.

In caso di non rispondenza del gasolio fornito alle caratteristiche richieste, non si procederà al pagamento della fornitura fatto salvo l'addebito di eventuali danni causati dall'utilizzo del prodotto.

Art.6 Penali

In caso di inosservanza dei termini di consegna il fornitore sarà assoggettato ad una penale giornaliera pari all'1% del valore della fornitura consegnata in ritardo. Qualora il ritardo risulti

tale da compromettere il regolare svolgimento del servizio, sarà facoltà di Adp provvedere all'approvvigionamento presso altro fornitore addebitando al fornitore inadempiente, oltre la penale prevista, anche l'eventuale maggior spesa sostenuta.

Le penali verranno trattenute in fase di liquidazione delle fatture o sulla cauzione che dovrà essere immediatamente reintegrata.

Art. 7 Risoluzione

Fatte salve le cause di risoluzione del contratto previste dalla vigente legislazione, l'appaltante potrà procedere alla risoluzione unilaterale del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c, a proprio insindacabile giudizio, nei seguenti specifici casi:

- ritardi nelle consegne, superiori a 24 ore e non imputabili a causa di forza maggiore, ripetuti per almeno tre volte;
- esito negativo della verifica di corrispondenza alle caratteristiche tecniche previste, ripetuta per due volte;
- violazione del divieto di cessione del contratto;
- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nei suoi Allegati;
- accertamento di dichiarazioni sostitutive rese in maniera falsa ed omissiva nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
- in tutti i casi in cui le transazioni da esso previste siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, secondo quanto disposto ai sensi dell'articolo 3, della legge n.136/2010 e s.m.i.(conto dedicato);
- in tutti i casi in cui nei contratti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate con cui l'appaltatore entrerà in contatto in relazione al servizio presente non sia stata inserita la seguente clausola "Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 e s.m.i."
- qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Capitolato relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
- qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il titolare o taluno dei soci o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo.

In tutti i predetti casi di risoluzione il Contraente ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Art. 8 Recesso

1. La Stazione Appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto e, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 60(sessanta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r. nei casi di:

a) giusta causa;

b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;

c) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per il Contraente.

In caso di recesso del Contraente, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Art. 9 Cauzione definitiva

L'appaltatore verserà, contestualmente alla stipulazione del contratto, cauzione definitiva nelle forme di legge ex art. 113 D.Lgs. 163/06 a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, dell'eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che l'appaltante dovesse eventualmente sostenere per fatto dell'appaltatore a causa d'inadempimento. Resta salva per l'appaltante l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La cauzione, che dovrà essere depositata presso gli uffici della società appaltante all'atto della stipulazione del contratto, potrà essere costituita da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da Istituto di Credito o da Compagnia d'Assicurazione a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Tale fideiussione dovrà evidenziare:

- che lo svincolo sarà disposto dall'appaltante con apposita dichiarazione o con semplice restituzione dell'originale;
- che l'ente fideiussore si obbliga incondizionatamente e senza riserva alcuna ad effettuare, su semplice richiesta dell'appaltante, il versamento della somma dovuta, entro 15 giorni dalla richiesta di Aeroporti di Puglia;
- che l'ente fideiussore rinuncia al beneficio della preventiva escussione del garantito (art. 1944 c.c.) nonché l'espressa rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1957 co. 2 c.c..

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e, in ogni modo, fino a 90 (novanta) giorni dopo la data d'ultimazione della fornitura.

Art. 10 Responsabilità e copertura assicurativa

L'Appaltatrice è sempre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura che risultano arrecati a persone o cose dal proprio personale ed in ogni caso provvede senza indugio ed a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

L'Appaltatrice deve produrre all'atto di sottoscrizione del presente contratto una polizza di assicurazione RC sui mezzi/o utilizzati per la fornitura con estensione alla RC inquinamento e ad operazioni di carico e scarico con massimale minimo pari ad € 10.000.000,00 restando tuttavia inteso che tale massimale non rappresenta il limite del danno da risarcirsi da parte

dell'appaltatore, per il quale danno, nel suo valore complessivo, risponderà in ogni modo l'appaltatore medesimo.

Tale copertura contiene espressamente la seguente integrazione:

- estensione al novero di terzi alla Aeroporti di Puglia S.p.A., ai suoi dipendenti, ai suoi consulenti. Aeroporti di Puglia è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che per le stesse cause dovessero derivare all'Appaltatrice o al suo personale.

Art. 11 Subappalto

Il subappalto nel settore degli appalti pubblici di forniture è disciplinato, come previsto dall'art. 118 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i.

Art. 12 Divieto di cessione del contratto e del credito

Il contratto di appalto non può essere ceduto, né sono cedibili i diritti che ne derivano, neppure parzialmente, pena la decadenza dello stesso.

La cessione del credito è soggetta ad espressa manifestazione di volontà da parte della committente. L'appaltatore che intenda procedere alla cessione del credito dovrà darne notifica ad Adp SpA nei modi previsti dalla legge ed acquisirne il nulla osta da parte di quest'ultima.

Art. 13 Foro competente

Per qualsiasi controversia in ordine al presente contratto comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione sarà competente il Foro di Bari.

Art. 14 Rinvio

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente capitolato e nel Bando/Disciplinare le parti fanno riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.

Art. 15 Spese contrattuali

Tutte le spese del contratto, inerenti e conseguenti, saranno a totale carico dell'impresa appaltatrice e dovranno essere corrisposte alla Società appaltante non appena richieste.

Art. 16 Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è il sig. Eugenio Lacitignola

Art. 17 Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.lgs 196/2003, le parti dichiarano che i dati personali di cui venissero reciprocamente a conoscenza nell'esecuzione del contratto di appalto saranno utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del medesimo.

Bari, lì 06 giugno 2012

IL DIRETTORE GENERALE
Marco FRANCHINI